

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n. 51562/12.5

Delibera n. 12

OGGETTO: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICATA ATTUATO DAGLI OPERATORI FAUNISTICI AUTORIZZATI (ART. 41 L.R. 26/1993) IN PROVINCIA DI VARESE. MODIFICA DISPOSIZIONI.

L'anno duemilatredecimaddi 19 del mese di Giugno alle ore 12:00 in Varese, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale il Commissario Straordinario Ing. Dario Galli con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vito Bisanti adotta il seguente provvedimento:

E' altresì presente il Direttore Generale Ing. Claudio Ceriani

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio**

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 05.06.2013, esecutiva, con i poteri del Consiglio con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'Ente anno 2013;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 184, esecutiva, con i poteri della Giunta di approvazione e affidamento ai dirigenti del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZI 2013/2015, che prevede, tra l'altro, per il Settore Politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica – Commercio interventi in materia faunistico - venatoria;

VISTO il D.lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 48 sulle competenze del Consiglio Provinciale;

Visti:

- la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 14 che detta norme sulla gestione della caccia programmata;
- la L.R. n. 26 del 16.08.1993 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 5 e 6, che attribuisce alla Provincia l'adozione di specifiche disposizioni limitative all'esercizio dell'attività venatoria con cui disciplina i tempi, le forme, i modi del prelievo venatorio degli ungulati, nei territori collinari e montani contigui alla zona alpi;
- la L.R. 26/1993 che all'art. 41 attribuisce alle Province il controllo delle specie di fauna selvatica o inselvaticata, anche nelle zone vietate alla caccia, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche; tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere di ISPRA e qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province predispongono piani di abbattimento; i piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province stesse che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio degli operatori espressamente autorizzati dalle Province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazioni alla gestione faunistica;

- la L.R. n. 31/2008 s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” che, all’art. 34 – comma 1, conferisce alle Province le funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo e la gestione delle autorizzazioni;
- il Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico - Venatoria degli Ungulati approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 23.06.2009 e smi;
- il Regolamento Provinciale vigente “Per il controllo della fauna selvatica e domestica inselvaticata attuato dagli operatori faunistici autorizzati (art. 41 L.R. 26/93) in Provincia di Varese”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 17.05.2010;

Atteso che:

- il citato Regolamento Provinciale per il controllo della fauna selvatica e domestica inselvaticata attuato dagli operatori faunistici autorizzati, all’art. all’art. 10 comma 14 dispone testualmente che “Tutte le carcasse degli esemplari di fauna selvatica abbattuta nell’esercizio degli interventi di controllo dovranno essere recuperate e smaltite a cura dell’operatore faunistico secondo le direttive stabilite del Servizio di medicina veterinaria. Fanno eccezione le carcasse commestibili degli ungulati che sono destinate in beneficenza ad Enti, Fondazioni e ad Associazioni senza scopo di lucro, a cura del Settore Gestione Faunistica”;

Vista l’allegata relazione tecnica dalla quale si rileva la convenienza per l’Ente di destinare a titolo gratuito le carcasse degli ungulati abbattuti in occasione dei piani di controllo ex art. 41 della L.R. 26/93 dai proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e degli operatori faunistici abilitati che collaborano con la Polizia Provinciale - Sezione Faunistica nell’attuazione di detto piano, direttamente al proprietario o conduttore del fondo e all’operatore faunistico che ha abbattuto il capo, e che tale convenienza è palese sia in termini economici di minore spesa di gestione del servizio finalizzato alla macellazione, lavorazione e smaltimento delle carcasse, sia in termini di organizzazione e gestione efficiente ed efficace del personale di Polizia Provinciale – Sezione Sicurezza;

Ritenuto di condividere e fare proprie le motivazioni espresse nell’allegata relazione tecnica;

Ritenuto pertanto di modificare l’art. 10 comma 14 del citato Regolamento Provinciale per il controllo della fauna selvatica e domestica inselvaticata attuato dagli operatori faunistici autorizzati come di seguito:

“Tutte le carcasse degli esemplari di fauna selvatica abbattute nell’esercizio degli interventi di controllo dovranno essere recuperate e smaltite a cura del proprietario o conduttore del fondo sul quale si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e dell’operatore faunistico secondo le direttive stabilite del Servizio di medicina veterinaria. Fanno eccezione le carcasse commestibili degli ungulati che, se derivanti da abbattimenti effettuati dalla Polizia Provinciale – Sezione Faunistica, saranno destinate in beneficenza ad Enti, Fondazioni e ad Associazioni senza scopo di lucro, a cura del Settore Gestione Faunistica; se derivanti da abbattimenti effettuati da proprietario o conduttore del fondo sul quale si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e da operatori faunistici autorizzati saranno destinate a titolo gratuito agli stessi, se lo richiedano, dopo le operazioni di controllo tecnico e veterinario previste dalla normativa vigente da effettuarsi a loro cura e spesa”;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000:

- parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Politiche per l’Agricoltura e Gestione Faunistica, Commercio, arch. Silvio Landonio;
- parere “favorevole” in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze e Bilancio Dottor Michele Colombo;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di modificare l'art. 10 comma 14 del Regolamento Provinciale per il controllo della fauna selvatica e domestica inselvatichita attuato dagli operatori faunistici autorizzati come di seguito:
"Tutte le carcasse degli esemplari di fauna selvatica abbattute nell'esercizio degli interventi di controllo dovranno essere recuperate e smaltite a cura del proprietario o conduttore del fondo sul quale si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio e dell'operatore faunistico secondo le direttive stabilite del Servizio di medicina veterinaria. Fanno eccezione le carcasse commestibili degli ungulati che, se derivanti da abbattimenti effettuati dalla Polizia Provinciale – Sezione Faunistica, saranno destinate in beneficenza ad Enti, Fondazioni e ad Associazioni senza scopo di lucro, a cura del Settore Gestione Faunistica; se derivanti da abbattimenti effettuati da proprietario o conduttore del fondo sul quale si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e da operatori faunistici autorizzati saranno destinate a titolo gratuito agli stessi, se lo richiedano, dopo le operazioni di controllo tecnico e veterinario previste dalla normativa vigente da effettuarsi a loro cura e spesa";
- 2) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000.
- 3) Di approvare il nuovo Regolamento Provinciale per il controllo della fauna selvatica e domestica inselvatichita attuato dagli operatori faunistici come sopra modificato;
- 4) Di dare atto che il precedente regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale 28 del 23.09.2009 è sostituito da quello approvato con il presente atto;
- 5) Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Vito Bisanti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dario Galli

PUBBLICAZIONE

[] Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi il **25/06/2013** (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e per 60 gg. consecutivi in pari data (art. 14 Legge 109/94).

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal **25/06/2013** al **09/07/2013** senza alcuna opposizione o richiesta (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e al (art. 14 Legge 109/94).

Varese, _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA **19/06/2013**

[] al 26° giorno susseguente alla pubblicazione (art. 134 comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

[X] Immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 – D.Lgs. 267/2000)

Varese, _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Varese, **25/06/2013**

F.to IL SEGRETARIO GENERALE